



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Approvato in via definitiva il Decreto in materia di procedure esecutive e concorsuali

Riforma del terzo settore ed applicazione del diritto societario

Nuove norme in materia di anticorruzione e trasparenza

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Nuove tabelle per quantificare il risarcimento del danno biologico

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Obbligo di audizione del debitore anche per il concordato preventivo in bianco

Sequestro per equivalente nei confronti dell'ente e della persona fisica

Elementi caratterizzanti il reato di riciclaggio

Modalità di disconoscimento di una scrittura privata

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il diritto d'autore vale anche per le foto pubblicate sui social network

Approvato in via definitiva il Decreto in materia di procedure esecutive e concorsuali

Disegno di Legge del 9 giugno 2016, n. 2362

Lo scorso 29 giugno è stato approvato alla Camera, in via definitiva e senza modifiche al testo già approvato al Senato, il Disegno di Legge n. 2362 di conversione del D.L. 59/2016, contenente disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (c.d. Decreto Banche).

[torna su](#)

Riforma del terzo settore ed applicazione del diritto societario

Legge del 6 giugno 2016 n. 106

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2016 n. 141, la Legge n. 106 del 6 giugno 2016, la quale entrerà in vigore il prossimo 3 luglio, recante la *“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”*. La Legge in commento prevede l’emanazione di una serie di Decreti Legislativi attraverso i quali, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge in oggetto, dovrà essere modificato il Titolo II del primo libro del codice civile, rubricato *“Delle persone giuridiche”*. In particolare, il Governo dovrà emanare uno o più Decreti Legislativi tra l’altro sui seguenti argomenti: *i)* estensione, per quanto possibile, della normativa di cui ai titoli V e VI del libro V del codice civile, in materia di società, agli enti che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d’impresa; *ii)* revisione e semplificazione della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica nonché previsione di specifici obblighi di trasparenza e di informazione e di pubblicità dei bilanci. Il Governo dovrà, inoltre, riordinare e revisionare la disciplina delle imprese sociali, le quali saranno qualificate come quelle organizzazioni che svolgono attività di impresa per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge-delega, destinano gli utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale, adottano modalità responsabili e trasparenti di gestione e coinvolgono dipendenti, utenti e soggetti interessati nelle relative attività.

[torna su](#)

Nuove norme in materia di anticorruzione e trasparenza

Decreto Legislativo del 25 maggio 2016 n. 97

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2016 n. 132, il D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, entrato in vigore lo scorso 23 giugno, recante la *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*. Tra le principali novità introdotte si segnalano: *i)* la pubblicazione dei contenuti delle banche dati gestite dalle amministrazioni, nei limiti degli obblighi di trasparenza previsti; *ii)* l’introduzione di una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici, che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare; *iii)* la semplificazione del piano nazionale anticorruzione adottato dall’ANAC, che dovrà essere recepito dalle pubbliche amministrazioni nei propri piani triennali di prevenzione della corruzione; *iv)* la previsione dell’espressa gratuità del rilascio di dati e documenti; *v)* la previsione che l’accoglimento o il rifiuto dell’accesso dovranno avvenire con un provvedimento espresso e motivato. I destinatari del D.lgs. in oggetto sono non solo le pubbliche amministrazioni ma anche gli enti pubblici economici, le società in controllo pubblico, gli ordini professionali, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

[torna su](#)

Nuove tabelle per quantificare il risarcimento del danno biologico

Documento dell'Osservatorio della giustizia presso il Tribunale di Milano

Con il documento in oggetto, l'Osservatorio della giustizia presso il Tribunale di Milano ha reso note le nuove tabelle a cui conformarsi per richiedere il risarcimento del danno biologico. In particolare, con le tabelle in parola sono state riviste alcune voci proprie del danno biologico, tra cui: *i)* la modifica al danno non patrimoniale terminale, il quale adesso include la componente biologica temporanea. In particolare per questo danno, da 1 a 3 giorni, è previsto un risarcimento fino a 30.000,00 euro; *ii)* la quantificazione del danno da agonia pre-morte, ovvero quel danno subito da chi incorre in un incidente e resta in vita per poco tempo, patendo, prima di spirare, una sofferenza psichica oltre che fisica. I nuovi parametri non troveranno applicazione nei confronti di quelle controversie per le quali la deliberazione è già stata decisa ma non ancora pubblicata.

[torna su](#)

Obbligo di audizione del debitore anche per il concordato preventivo in bianco

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 22 giugno 2016 n. 12957

Con la Sentenza in Commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo di audizione del debitore prima della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, disciplinato dall'art. 162, secondo comma della L.F., è applicabile anche all'ipotesi di concordato preventivo in bianco, previsto dall'art. 161, sesto comma, della L.F.. In particolare, il concordato preventivo in bianco corrisponde ad un ricorso presentato al Tribunale, con il quale, in presenza di una domanda incompleta del piano, della proposta e di parte della documentazione, si esprime la volontà di presentare una proposta ed un piano ai creditori beneficiando così immediatamente degli effetti che derivano dall'apertura della procedura concordataria (ovvero l'interruzione o la sospensione delle azioni esecutive intraprese da parte dei singoli creditori). Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, nei confronti di tale procedura trova applicazione l'art. 162 L.F., relativo al concordato preventivo ordinario. Infatti, secondo la sentenza in parola, il predetto articolo deve essere interpretato in maniera estensiva, avendo riguardo al più generale diritto di difesa, il quale deve quindi essere riconosciuto anche all'imprenditore che ha agito per ottenere un concordato preventivo in bianco

[torna su](#)

Sequestro per equivalente nei confronti dell'ente e della persona fisica

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 22 giugno 2016 n. 24885

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che nei casi in cui ad una società venga contestata l'associazione per delinquere, è da ritenere legittimo il sequestro preventivo per equivalente sia dei beni della società indagata per responsabilità amministrativa sia dei beni degli amministratori che hanno commesso l'illecito a vantaggio dell'ente. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, nel caso di concorso di più persone nel reato e del contemporaneo coinvolgimento di enti e persone fisiche nel reato stesso, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato può incidere contemporaneamente ed indifferentemente sia sui beni dell'ente, che dal medesimo reato ha tratto vantaggio, sia su quelli delle persone fisiche che lo hanno commesso, *“con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto”*.

[torna su](#)

Elementi caratterizzanti il reato di riciclaggio

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 13 giugno 2016 n. 24401

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che il reato di riciclaggio costituisce un reato a forma libera e a condotta prolungata. Pertanto, il reato in parola è configurabile mediante la realizzazione di azioni diverse, come ad esempio tramite il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, nonché, essendo un reato ad azione prolungata, attuabile anche mediante azioni frammentate e progressive.

[torna su](#)

Modalità di disconoscimento di una scrittura privata

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 27 maggio 2016 n. 11048

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora nel corso di un giudizio una delle parti intenda disconoscere una scrittura privata, è necessario che tale disconoscimento non sia generico, bensì specifico e determinato. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, sebbene l'art. 214 cod. proc. civ. (rubricato “disconoscimento della scrittura privata”) non richieda l'uso di formule sacramentali per il disconoscimento della firma, è comunque necessario che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità. Pertanto, in forza di quanto stabilito dalla norma stessa, non è ritenuto sufficiente un generico disconoscimento.

[torna su](#)

Il diritto d'autore vale anche per le foto pubblicate sui social network

Tribunale di Milano – Sezione Civile – Sentenza del 30 maggio 2016 n. 6766

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha stabilito che il diritto di autore trova applicazione anche nei confronti delle foto pubblicate sui social network. In particolare, secondo la sentenza in oggetto, le fotografie pubblicate su di una pagina web, anche se prive di un'originalità artistica, non possono essere liberamente utilizzate da terzi, i quali sono perciò tenuti a citare il nome dell'autore, concedendo a quest'ultimo i diritti patrimoniali e morali legati all'opera. Inoltre, ad avviso del Tribunale di Milano, qualora la foto sia oggetto di una licenza di *creative commons*, ovvero di una licenza che permette al detentore dei diritti sull'opera di disciplinarne l'utilizzo e la distribuzione, scegliendo di riservarsi solo alcuni dei diritti che la legge gli riconosce, non è necessario che tale licenza sia indicata sulla foto stessa, purché sia riportata successivamente. Infine occorre verificare con attenzione quale tipo di licenza l'autore della foto intende concedere a terzi, poiché qualora non sia concesso il diritto di usare la propria fotografia con finalità commerciali la creazione di una pagina facebook promozionale può dare luogo al risarcimento del danno subito.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

dott.ssa Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it